



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 21/02/2019

### FATTO

La parte ricorrente riferisce quanto segue. In data 26/05/2017, nel corso di una operazione di vendita della propria auto, al momento del perfezionamento del passaggio di proprietà riceveva dall'acquirente un assegno circolare della somma di € 32.000,00 emesso dall'intermediario A (banca emittente). Terminata l'operazione di compravendita, si recava presso una filiale della propria banca per incassare l'assegno "*chiedendo espressamente alla dipendente allo sportello di verificare la regolare autenticità del titolo di credito*". In data 30.05.2017, veniva informato che l'assegno era un clone di un originale risultato prima dichiarato smarrito e poi estinto dal richiedente/acquirente. Esperito infruttuosamente reclamo, contesta la condotta gravemente colposa e negligente dell'intermediario B (banca negoziatrice) ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., anche per la tardiva informazione (ben 4 giorni) circa l'impossibilità di negoziare l'assegno permettendo così ai truffatori di spostare la provvista del loro conto. Afferma altresì la responsabilità dell'intermediario A (banca emittente) per avere dapprima fornito "rassicurazioni" sulla validità dell'assegno, inducendolo a procedere "alla sottoscrizione dell'atto di vendita e alla consegna del veicolo nelle mani del compratore"; poi consentito ai truffatori di annullare l'originale dell'assegno ancora in loro possesso e di spostare il denaro presso altra banca, negandogli così la possibilità di "*soddisfarsi sulla provvista di denaro depositata*": i truffatori infatti, una volta in possesso dell'auto, avevano "*dopo poche ore*" bloccato



telefonicamente il pagamento dell'assegno, dichiarando all'intermediario A prima di averlo "smarrito" e poi, nello stesso pomeriggio, di averlo ritrovato, ottenendone l'estinzione, senza che A, nonostante la recente conferma del bene emissione del titolo rilasciata a B, effettuasse alcuna verifica in merito. Chiede, pertanto, la condanna delle banche al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in € 9.500,00, oltre le spese del ricorso.

L'intermediario A (banca emittente), nelle controdeduzioni, eccepisce, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per litispendenza penale a seguito della denuncia-querela presentata dal cliente in data 30/05/2017. Nel merito, riassume la vicenda e precisato che il cliente, in data 13/11/2017, *"ritrovata l'autovettura in Germania, concludeva la vendita del mezzo con una concessionaria, per un importo paria a Euro 22.500,00"*, evidenzia che nessuna critica può esserle mossa per l'avvenuta conferma dell'emissione dell'assegno, in quanto il correntista aveva realmente chiesto ed ottenuto l'emissione di un titolo con gli stessi dati cartolari forniti al cliente per il controllo, per cui la presunta contraffazione non poteva che restare ignota all'istituto emittente, dal momento che, per via telefonica, è stato richiesto un mero controllo sui dati dell'assegno. Afferma, inoltre, che le censure in ordine all'avvenuto annullamento dell'assegno e al relativo riversamento appaiono prive di pregio, posto che *"non aveva (né poteva avere) contezza dei presunti comportamenti fraudolenti [...] mentre l'eventuale opposizione della Banca avrebbe potuto integrare gli estremi di un'indebita ritenzione delle somme vincolate a servizio dell'assegno circolare"*; senza considerare che, essendo l'assegno circolare titolo a vista, *"allorquando in sede di stipula le parti non abbiano raggiunto un'intesa finale, è prassi comune quella di annullare il titolo e di procedere al riversamento delle somme"*, procedura che *"trova ragione anche nella legittima volontà del correntista di tutelarsi dalla circolazione non autorizzata del titolo e/o dalla sua contraffazione"*. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno sottolinea che, a fronte del ritrovamento dell'auto, non persiste alcun danno in capo al ricorrente dal momento che la truffa era diretta ad ottenere la sottrazione del bene di cui invece il cliente è rientrato in possesso; che il ricorrente *"per sua libera scelta"* aveva effettuato la vendita dell'autovettura al prezzo di € 22.500,00; che risulta fallace il riferimento fatto dal cliente al prezzo pattuito con il malintenzionato in quanto *"funzionale esclusivamente al perseguimento della truffa"* e non rappresentativo di una reale e concreta opportunità; che il danno invocato dal cliente non risulta dallo stesso provato. Contesta, infine, il comportamento negligente del cliente che *"pur avendo dubbi sulla genuinità dell'assegno"* si è limitato a verificarne la regolarità solo per via telefonica, quando la rilevazione di eventuali alterazioni era invece possibile solo attraverso un accurato controllo dell'originale; nonché la condotta dell'intermediario B non improntata a criteri di diligenza e prudenza *"in merito agli oneri di verifica dell'autenticità dell'assegno circolare e all'adeguatezza dell'uso del telefono per operare tali verifiche"*. L'intermediario A (emittente) afferma, pertanto, che il ricorso non è meritevole di accoglimento, o che, quanto meno, il risarcimento vada diminuito in proporzione alla gravità della colpa del ricorrente e della banca negoziatrice.

L'intermediario B (banca negoziatrice), nelle controdeduzioni, evidenzia di aver effettuato la verifica di bene emissione presso la banca trassata a seguito di richiesta avanzata dal cliente a mezzo email *"corredata unicamente dei dati riportati dal titolo peraltro contraffatto a sue mani [...]"* e che in forza di tale verifica *"giammai avrebbe potuto confermare la validità del titolo"* come anche confermato dall'ABF (cfr. decisione n. 7934/2014); precisa che il titolo in controversia veniva accreditato sul conto del cliente con riserva di salvo buon fine come stabilito dall'art. 3 delle Condizioni Generali sottoscritte dal cliente; che dall'esame *ictu oculi* del titolo, eseguito in ottemperanza degli obblighi di diligenza ex art.1176 co 2 c.c., non veniva rilevato alcun segno di contraffazione od alterazione.



Ribadisce, altresì, la responsabilità del cliente per avere *“concluso una transazione commerciale di elevato importo con dei soggetti sconosciuti (e stando alla denuncia prodotta, quantomeno sospetti) senza avere svolto accertamenti preventivi né sulla loro affidabilità né sulla bontà del titolo presentato all’incasso solo successivamente al perfezionamento della compravendita e dunque dopo al trasferimento di proprietà del veicolo”*. Sul punto precisa, inoltre, che non rappresentava *“cautela adeguata”* l’azione del cliente che si era limitato ad appurare tramite la banca la corrispondenza del numero del titolo fornitogli dal promittente acquirente. Infine, nel contestare la dubbia correttezza dell’azione di recupero svolta dal ricorrente contemporaneamente - all’insaputa l’una dell’altra - sia presso la banca emittente che presso la negoziatrice, contesta la richiesta di risarcimento del danno in ragione del fatto che il cliente era rientrato in possesso della sua autovettura il 13/11/2017 e lo stesso aveva deciso autonomamente e liberamente di vendere il bene a un prezzo altrettanto liberamente accettato. L’intermediario B (banca negoziatrice) chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

La parte ricorrente, in sede di repliche, con riferimento all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’intermediario A, sottolinea che i presupposti a fondamento del ricorso sono totalmente differenti dalle ipotesi di reato. Inoltre, nel ribadire la responsabilità degli intermediari, quanto al contestato ritrovamento e successiva vendita del bene per € 22.500,00 e alla mancata prova del danno, precisa che, perfezionando la vendita del bene, *“aveva in ogni caso maturato il diritto all’intero prezzo stabilito [...] incorporato nell’assegno allo stesso destinato, ma inopinatamente poi svincolato con incredibile leggerezza e superficialità dalla dipendente della banca”* emittente. Precisa, in conclusione, che il danno patrimoniale ammonta alla differenza di € 9.500,00 (€32.000,00 - € 22,500) *“perché se la condotta della dipendente [dell’intermediario A] fosse stata improntata alla diligenza richiesta dal proprio ruolo, l’intera somma di Euro 32.000,00 sarebbe stata senz’altro incassata”*.

## DIRITTO

In Collegio è tenuto, in via preliminare, a pronunciarsi in ordine all’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’intermediario A (banca emittente) sul presupposto che i fatti ad esso sottesi sarebbero già sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria. In proposito, si richiama il consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo il quale la presentazione di una denuncia/querela non è di ostacolo alla proposizione del ricorso dinnanzi all’ABF quando le due distinte procedure si rivolgono a soggetti e condotte diverse (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 27081/2018). Nella specie, considerato che il procedimento dinnanzi all’autorità giudiziaria si rivolge ai soggetti autori del reato per l’accertamento della responsabilità penale, mentre nella presente controversia il ricorrente agisce nei confronti degli intermediari per ottenere il risarcimento del danno subito per effetto della asserita condotta negligente degli stessi, il ricorso deve ritenersi ammissibile e l’eccezione conseguentemente respinta.

Nel merito, alla luce della ricostruzione dei fatti come rappresentati dalle parti, appare pacifico che la banca emittente (intermediario A), contattata telefonicamente dalla banca negoziatrice, abbia dato conferma del *“bene emissione”* sulla scorta dei numeri dell’assegno comunicati dal cliente via email, e poi, nell’arco della stessa giornata, su istanza dello stesso richiedente l’assegno, abbia annullato il titolo, restituendo il contante al presunto acquirente.

In proposito, occorre ricordare che la richiesta del c.d. bene emissione, soprattutto nel caso di assegno circolare, ossia di un titolo che contiene la promessa incondizionata della



banca emittente di pagare a vista la somma indicata, rappresenta una garanzia immediata che la stessa onorerà il suo impegno e costituisce fonte di un giustificato affidamento per l'intermediario richiedente e per il prenditore. Dal momento che, per consolidata opinione della dottrina e della giurisprudenza, l'attività bancaria, in quanto attività riservata, deve improntarsi al canone della diligenza professionale previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. ovvero alla "diligenza dell'accorto banchiere", con conseguente adozione di tutte le cautele necessarie, ne deriva che, nella specie, deve ravvisarsi una condotta colpevole della banca emittente la quale, dopo aver offerto le rassicurazioni del caso (conferma del c.d. bene emissione di un proprio assegno circolare), ha, nella medesima giornata, annullato il titolo senza previamente porsi alcun interrogativo e senza premurarsi di contattare l'intermediario negoziatore e, tramite questi, il prenditore, rendendolo edotto che per quel titolo era stato richiesto l'annullamento, circostanze queste che hanno negativamente inciso sull'affidamento previamente ingenerato, determinando i pregiudizi lamentati.

Ma neppure la banca negoziatrice può considerarsi esente da responsabilità, posto che non si sarebbe dovuta limitare a fare una mera telefonata alla banca emittente, per ottenere il bene emissione, sulla base di una richiesta del cliente avanzata tramite *email* contenente i soli numeri dell'assegno, ma avrebbe dovuto operare un controllo diretto sull'assegno cartaceo, onde verificare la presenza in esso di tutte le misure antifrode, o, comunque, "avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7283/2018). D'altra parte, se è vero, come la stessa sostiene, che l'assegno non presentava alterazioni rilevabili "*ictu oculi*" al momento della presentazione per l'incasso, è altrettanto vero che sono occorsi quattro giorni per informare il cliente che era clonato, rendendo inutile qualunque tentativo di recupero delle somme dalla provvista dei truffatori, nel frattempo spostata in altro conto. Nella vicenda in esame, tuttavia, emerge altresì la grave negligenza ed imprudenza della parte ricorrente la quale, trattando con degli sconosciuti, ha proceduto alla conclusione di un contratto di elevato importo e, quindi, alla consegna del bene compravenduto, senza avere svolto prima i più rigorosi accertamenti sia sulla affidabilità degli acquirenti, sia sulla validità del titolo, limitandosi a far chiedere via email alla banca emittente la mera conferma dei dati numerici dell'assegno in questione.

Ciò premesso, rilevata la corresponsabilità della banca emittente e della banca negoziatrice nella causazione dell'evento pregiudizievole; considerato il concorso di colpa del cliente; preso atto che la parte ricorrente ha recuperato il bene in Germania, vendendolo per la somma di € 22.500,00, esito di una valutazione di convenienza dallo stesso svolta per evitare, come dal medesimo dichiarato, le spese di rientro in Italia del mezzo e il pagamento del super/bollo, si ritiene di liquidare equitativamente il danno sofferto dalla parte ricorrente in € 2.000,00, al cui risarcimento sono tenuti in solido gli intermediari ovvero la banca emittente e la banca negoziatrice.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che gli intermediari corrispondano in solido alla parte ricorrente la somma di € 2.000,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano in solido alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA